

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 febbraio 2021

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

**Consiglio superiore
della magistratura**

DELIBERA 17 febbraio 2021.

**Modifica del regolamento di amministrazione
e contabilità del Consiglio superiore della magi-
stratura.** (21A01128) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 23 dicembre 2020.

**Riduzione dell'imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche e delle addizionali regionali comunali di
cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislati-
vo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate.** (21A00957) ... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 febbraio 2021.

**Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres.
Roberto GAROFOLI.** (21A01153) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

DECRETO 29 gennaio 2021.

**Criteri ambientali minimi per l'affidamento
del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e
ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti
detergenti.** (21A00941) Pag. 4



Ministero della difesa

DECRETO 5 febbraio 2021.

Approvazione dello statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.». (21A00939). *Pag.* 54

Ministero della salute

DECRETO 11 novembre 2020.

Piano nazionale per l'eliminazione e l'utilizzo dell'amalgama dentale. (21A00940). *Pag.* 59

DECRETO 21 gennaio 2021.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2021. (21A00958) *Pag.* 67

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 5 febbraio 2021.

Apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto Primavera S.r.l. Impresa sociale» e nomina del commissario liquidatore. (21A00947). *Pag.* 67

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Anna società cooperativa sociale in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore. (21A00942) *Pag.* 68

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Verdeaqua Smile società cooperativa sociale sportiva dilettantistica onlus in liquidazione», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore. (21A00943). *Pag.* 69

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Refritra società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore. (21A00944). *Pag.* 70

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuvaring», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/152/2021). (21A00881) *Pag.* 71

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ocuflox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/153/2021). (21A00882). *Pag.* 72

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Promazina DOC», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/154/2021). (21A00883). *Pag.* 73

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sevendoc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/156/2021). (21A00884) *Pag.* 75

DETERMINA 3 febbraio 2021.

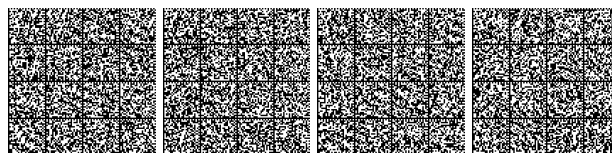
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/157/2021). (21A00885). *Pag.* 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stibupatch» (21A00886). *Pag.* 78

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolax» (21A00887). *Pag.* 78

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Sandoz». (21A00888) *Pag.* 78



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altersol» (21A00889) Pag. 79

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Aurobindo». (21A00890) Pag. 79

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Laboratori eurogenerici». (21A00891) Pag. 79

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo Dynacren». (21A00948) Pag. 79

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter S.p.a.». (21A00949) Pag. 79

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sun». (21A00950) Pag. 81

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (21A00951) Pag. 81

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A00954) Pag. 81

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (21A00946) Pag. 82

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2021 (21A01057) Pag. 82

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2021 (21A01058) Pag. 82

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2021 (21A01059) Pag. 83

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2021 (21A01060) Pag. 83

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2021 (21A01061) Pag. 84

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia S. Bibiana, in Roma (21A00878) Pag. 84

Estinzione della Fondazione di religione «O Santissima», in Trento (21A00879) Pag. 84

Soppressione della Parrocchia S. Maria in Via, in Roma (21A00880) Pag. 84

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «HEGYKÖI PETREZSELYEMGYÖKÉR» IGP (21A00953) ... Pag. 84

Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei». (21A00955) Pag. 85

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «PLĂCINTĂ DOBROGEANĂ» IGP (21A00956) Pag. 85

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «SALATĂ CU ICRE DE ȘTIUCĂ DE TULCEA» IGP. (21A00959) ... Pag. 85

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica soc. coop.», in Bressanone e nomina del commissario liquidatore. (21A00945) Pag. 85

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 febbraio 2021.

Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. (21A00829)





ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 17 febbraio 2021.

**Modifica del regolamento di amministrazione e contabilità
del Consiglio superiore della magistratura.**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Delibera

di modificare l'art. 28 del regolamento di amministrazione e contabilità, inserendo, dopo il comma 3, i commi 4, 5 e 6, con conseguente rinumerazione dei commi successivi, come di seguito trascritto;

delibera, altresì, che in sede di prima applicazione la procedura di cui ai commi 4 e seguenti dell'art. 28 R.A.C. sia attivata entro trenta giorni dall'approvazione della presente delibera, con validità fino al 31 dicembre 2022.

Art. 28

Incarichi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del Comitato di presidenza, incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, estranei all'ordine giudiziario e al C.S.M., nonché ad enti o istituti di ricerca, pubblici e privati.

2. Il C.S.M. può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera o dell'assistenza di esperti in possesso della professionalità o della specializzazione specificamente richiesti in relazione all'attività da svolgere. Può altresì stipulare contratti di collaborazione continuativa, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Consiglio può affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonché per le esigenze connesse all'attività delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.

4. Limitatamente agli incarichi richiesti per le esigenze connesse all'attività delle commissioni, per l'acquisizione delle disponibilità dei magistrati allo svolgimento degli incarichi di cui al comma 3, entro il 30 gennaio, ogni due anni, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, pubblica un interpello destinato ai magistrati

che abbiano maturato l'anzianità di servizio necessaria al conseguimento della seconda valutazione di professionalità con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.

Nell'interpello saranno indicati i settori per i quali il Consiglio intende avvalersi della collaborazione dei magistrati e le eventuali attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi.

Nella dichiarazione di disponibilità saranno indicate le funzioni svolte dal magistrato, i settori per i quali si manifesta la disponibilità allo svolgimento degli incarichi e le eventuali attitudini specifiche.

La condanna disciplinare a una sanzione superiore a quella dell'ammonizione riportata nell'ultimo decennio è circostanza ostativa al conferimento dell'incarico di collaborazione. Il magistrato che intenda offrire la sua disponibilità dovrà dichiarare mediante autocertificazione le eventuali condanne disciplinari riportate, nonché dovrà dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o disciplinari, circostanze queste ultime che, qualora sussistenti, potranno essere valutate ai fini del conferimento dell'incarico. Ai fini del conferimento dell'incarico saranno altresì valutati eventuali significativi ritardi risultanti dalle statistiche dell'ultimo triennio.

Sono condizioni ostative al conferimento dell'incarico anche i consistenti e reiterati ritardi nell'espletamento di altri incarichi conferiti ai sensi dell'art. 28 del R.A.C.

5. Alla scadenza del termine fissato nell'interpello, il Consiglio, su proposta della Terza Commissione, provvede alla selezione degli idonei sulla base dei criteri indicati nell'interpello, con la indicazione delle attività di collaborazione per le quali è stata valutata l'idoneità. Ciascun magistrato potrà essere ritenuto idoneo allo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in più settori.

Tra i magistrati di cui all'elenco così formato, le Commissioni procederanno di volta in volta all'individuazione di quelli più idonei allo svolgimento degli specifici incarichi, tenendo conto dei criteri indicati nell'interpello, nonché delle funzioni svolte e delle attitudini del magistrato, come desumibili dalle indicazioni fornite nelle dichiarazioni di disponibilità.

Per le esigenze connesse all'attività dell'Ufficio studio e documentazione, la competenza spetta alla Sesta Commissione.

Il Comitato di presidenza, in base alle indicazioni provenienti dalle singole Commissioni, propone al Consiglio l'affidamento degli incarichi.



6. Gli incarichi di cui al comma 3 possono avere una durata massima semestrale, prorogabile fino a un massimo di quattro volte. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 3 non possono superare una durata complessiva di due anni, nell'arco di dieci anni, anche se conferiti in modo non continuativo.

7. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

8. L'incarico per accertamenti tecnici e/o consulenze specialistiche da parte di esperti qualificati, di cui le Commissioni e il Comitato di presidenza ritengano di avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, è conferito dal Comitato di presidenza, che stabilisce il relativo compenso previo parere della Commissione bilancio.

Roma, 17 febbraio 2021

Il Vice Presidente: ERMINI

21A01128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020.

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 45, comma 2, laddove è stabilito al:

primo periodo che: «Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di

euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»;

secondo periodo che: «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.»;

terzo periodo che: «La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

quarto e quinto periodo che: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati dalle seguenti misure:

48.050 euro per l'anno 2019;

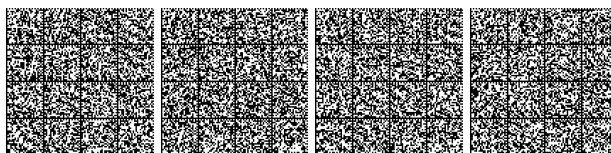
7.008.680 euro per l'anno 2020;

10.215.998 euro per l'anno 2021;

5.476.172 per l'anno 2022;

17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»;

Visto il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2020,



il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Ritenuto che la riduzione dell'imposta in questione è cumulabile anche con il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020;

Accertato il numero complessivo di unità di personale del comparto sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2020 che, in base alla certificazione unica (CU) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta aver percepito un reddito da lavoro dipendente riferito all'anno 2019 non superiore a 28.000 euro, è pari a 92.989 unità;

Considerata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta stabilite dal citato art. 45, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con il complesso degli adempimenti previsti a legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta;

Ravvisata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa per l'anno 2020 pari a euro 54.208.680, recato dal citato art. 45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, così come modificato dall'art. 40, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172;

Ritenuta altresì, la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato Comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 28.000 euro.

Art. 2.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 582,50 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2020 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2020 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato*
FRACCARO

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

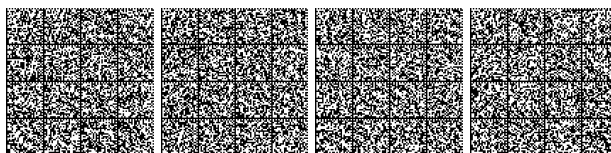
Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 229

21A00957



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2021.**Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto GAROFOLI.****IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale il Pres. Roberto Garofoli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Pres. Roberto Garofoli le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri. Sono anche esclusi gli atti e i provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Sottosegretario di Stato è, altresì, delegato ad autorizzare l'impiego degli aeromobili di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 13 febbraio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 347

21A01153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 29 gennaio 2021.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 che disciplinano l'attuazione ed il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

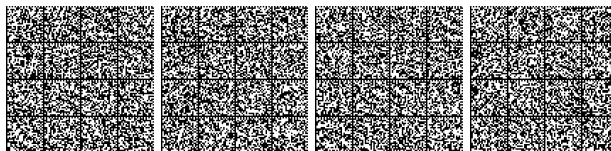
Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscano

no al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene»;

Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2016, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in ragione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale dei servizi di pulizia e sanificazione nonché dei prodotti utilizzati per eseguire tali servizi e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti;



Valutato che l'attività istruttoria per la predisposizione dei nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile, per il servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie e straordinarie delle superfici, di detergenti per l'igiene personale e di prodotti in tessuto carta per l'igiene personale, è stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, così come prevede il citato Piano d'azione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;

d) detergenti per l'igiene personale;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;

d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 novembre 2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2021

Il Ministro: COSTA



(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione

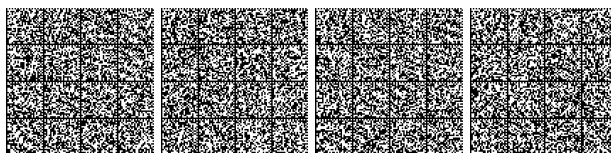
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE;

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI:

- DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE
DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L'IGIENE
PERSONALE



A.	Introduzione
B.	APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
C.	Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile
a)	Selezione dei candidati
1.	Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale
b)	Specifiche tecniche
1.	Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)
2.	Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.....
3.	Macchine
c)	Clausole contrattuali.....
1.	Formazione del personale addetto al servizio.....
2.	Sistema di gestione della qualità'
3.	Prodotti ausiliari per l'igiene
4.	Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile.....
5.	Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani.
6.	Gestione dei rifiuti
7.	Rapporto sui prodotti consumati
8.	Clausola sociale.....
d)	Criteri premianti
1.	Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto.....
2.	Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale
3.	Criterio sociale
D.	criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici
a)	SPECIFICHE TECNICHE (criteri ambientali minimi) dei Detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzati PER le pulizie ordinarie
1.	Possesso dell'etichetta ambientale ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024
2.	Detergenti concentrati: specifiche tecniche (criteri ambientali minimi).....
E.	criteri ambientali minimi dei Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici
a)	specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) Dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie periodiche E straordinarie
1.	Biodegradabilità dei tensioattivi.....
2.	Sostanze e miscele non ammesse o limitate
3.	Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti
4.	Fragranze e coloranti.....
5.	Enzimi
6.	Sistemi di dosaggio
7.	Requisiti dell'imballaggio
8.	Idoneità all'uso
9.	Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità
F.	Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale
a)	SPECIFICHE TECNICHE
1.	Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti



b) CRITERI PREMIANTI

1. Prodotti in carta tessuto non sbiancata.....

5. criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale**a) SPECIFICHE TECNICHE**

1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti



A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connesse alle forniture di alcuni altri prodotti per l'igiene. A tal fine stabilisce pertanto i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia nonché i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale.

B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

I CAM dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. A tal fine impongono l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.

La microfibra, così come evidenziato in vari studi, consente infatti di ridurre il consumo di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro, di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro e, rispetto all'acquisto di elementi tessili non in microfibra, di risparmiare il 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita. Le frange di lavaggio in microfibra, più leggere dei panni tradizionali, richiedono minori quantità di soluzione detergente e riducono il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d'acqua¹, ancorché causano, durante il lavaggio, dispersione di microplastiche nei recettori idrici che non potendo, allo stato della tecnologia attuale, essere filtrate dagli impianti di trattamento delle acque, inquinano il mare. Per arginare tale forma di inquinamento, i CAM prevedono specifica formazione, in quanto anche le condizioni di lavaggio delle fibre sintetiche influenzano la quantità di microplastiche rilasciate.

Per valorizzare il ciclo dei rifiuti e ridurre l'uso delle risorse, oltre all'impiego di tessili in microfibra e al divieto di uso di prodotti monouso e di prodotti non riparabili, i CAM consentono la possibilità di usare prodotti detergenti concentrati, pertanto con imballaggi dai volumi ridotti. Altresì impongono che i carrelli per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi di plastica riciclata e promuovono la diffusione di detergenti con imballaggi primari riciclati e le macchine realizzate con componenti di plastica riciclata.

Per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del servizio, i CAM valorizzano le pulizie manuali, almeno nei cantieri ove questa modalità risulti appropriata, nonché specifiche funzionalità che rendono più efficienti le macchine ed impongono l'acquisto e l'uso di prodotti in carta tessuto costituiti da fibre riciclate e/o provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, fabbricate in impianti con le migliori tecnologie disponibili in relazione ai consumi energetici ad alle emissioni di inquinanti.

¹ gpp/pdf/tbr/181113_jrc113795_gpp_cleaning_services_tr_final.pdf, Rapporto tecnico relativo alla definizione dei criteri di GPP europei per il servizio di pulizia del JRC, 2018.



C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE

C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. Tale documento di CAM si applica anche qualora il servizio sia reso nell’ambito di un servizio di “global service” o “multifunzione”, nel caso in cui sia destinato al settore civile. Include pertanto gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili, natanti e assimilati. La pulizia delle superfici esterne riguarda esclusivamente quelle operazioni che tipicamente svolgono le imprese di pulizia, dunque non comprende, ad esempio, la pulizia di superfici vetrate raggiungibili con il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, si applica l’apposito documento di Criteri Ambientali Minimi, di cui all’allegato 2 del presente decreto.

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento tenendo conto del mercato di riferimento.

1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

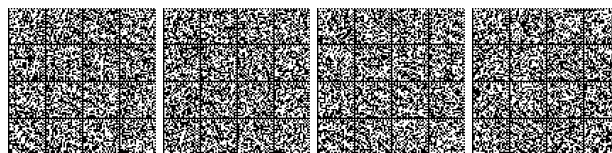
b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;



- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

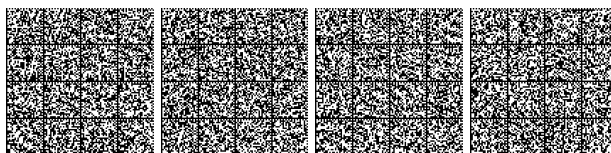
I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di



laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

3. MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

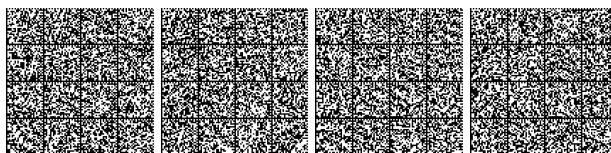
Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:



- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

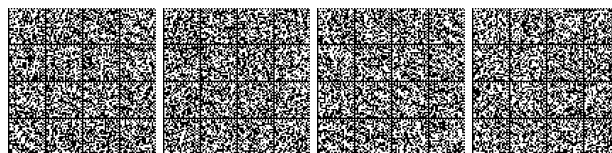
Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.



Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

3. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

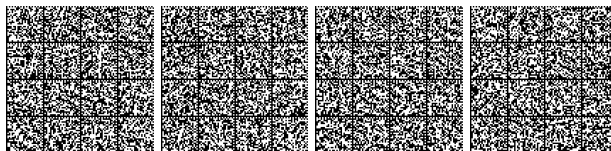
Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura $dTex \leq 1$. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in $dTex$ della microfibra utilizzata² e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

² Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il $dTex$ della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1 .



Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016.

4. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.



Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI.

(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti. Altri sistemi di asciugatura, quali quelli ad aria o con asciugamano a rotolo, non sono citati né sono oggetto di specifici criteri ambientali in quanto l'installazione e la gestione di detti sistemi alternativi sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento perché non resi da imprese che svolgono servizi di pulizia bensì da imprese specializzate).

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

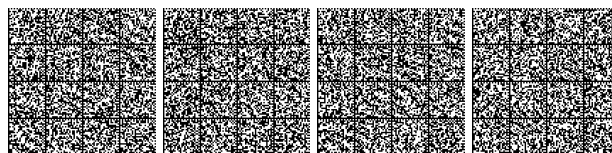
6. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

7. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI



EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

8. CLAUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino *almeno* le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

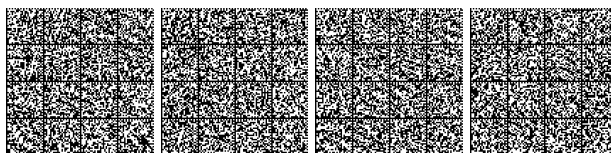
d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

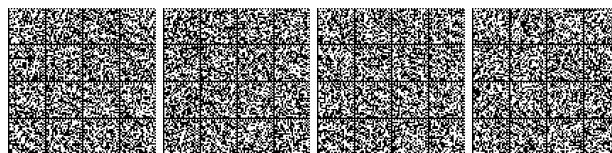
- a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
 - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detergenti con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.
- b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico:* fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
 - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;



- la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044;
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
 - erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
 - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
 - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
 - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
 - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire $(A + B + C + D + E) = H$).

Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detersivi con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, che devono dimostrare la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, che deve dimostrarne il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero



in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)³. Sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche delle macchine che devono essere allegate in offerta, nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a $Y > X$ nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.

Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: Sub criterio C) Si assegnano punti tecnici pari a $J = X/2$ nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

Verifica: *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

Sub criterio B) oltre a quanto previsto per il sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

Sub criterio C) indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

³ La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, scrivanie/banchi, armadi, radiatori, lavabi wc) e suddivise per tipo di locali (esempio aule/stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali in cui stipare le attrezzature ed i prodotti. Nel caso in cui il servizio non fosse destinato a essere reso presso edifici, le informazioni devono essere adattate al contesto di riferimento.

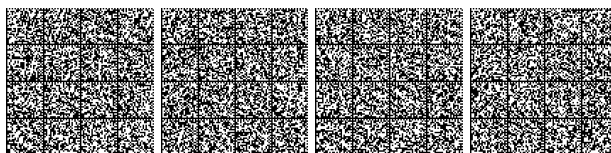


3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

Verifica: Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.



D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

(C.p.v. 39831200-8 Detergenti; c.p.v. 39831300-9 Detergenti per pavimenti; c.p.v. 39831400-0 Detergenti per schermi; c.p.v. 39831500-1 Detergenti per veicoli; c.p.v. 39831600-2 Detergenti per sanitari....).

a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE UTILIZZATI PER LE PULIZIE ORDINARIE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ECOLABEL (UE), DER BLAUE ENGEL, NORDIC ECOLABEL, ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024

Le seguenti categorie di detergenti, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)

per essere utilizzati nei servizi di pulizia e sanificazione affidati da stazioni appaltanti o eseguiti nei locali delle amministrazioni definite stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. o) del D.lgs. 50/2016, e dunque acquistati dalle medesime stazioni appaltanti, devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Solo se "concentrati" possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi riportati al successivo punto 2 ed in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

Verifica: Elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

2. DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

I detergenti "concentrati", vale a dire:

- prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione



possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X “Verifiche di conformità”.

Verifica: elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova: Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017⁴.

La parte A dell'elenco DID⁵ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008⁶.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

i) Sostanze specifiche non ammesse

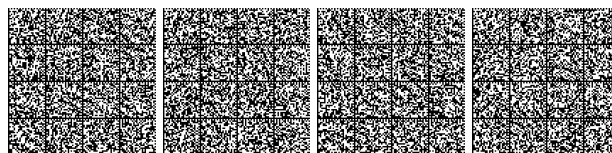
Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici

⁴ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

⁶ Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ⁷ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detergenti o altri prodotti per la casa⁸.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

I detergenti per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C) in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
------------------	------------

⁷ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236c182439477>

⁸ https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf.



Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

b) sostanze e miscele pericolose

- i) I detergenti utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
- ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto



H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

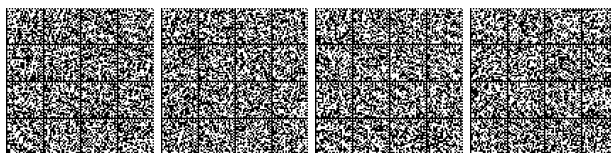
* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

**In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp⁹).

III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

⁹ Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list alla data del bando di gara o della richiesta di offerta.



Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un $\log \text{Pow}$ (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) $< 3,0$ oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100 . Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

IV. *FRAGRANZE E COLORANTI*

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF < 100 o $\log \text{Pow} < 3$. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

V. *ENZIMI*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

VI. *MICROORGANISMI*

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- ✓ devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- ✓ non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
 - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
 - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
 - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
 - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
 - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (MGM) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicossidi, macrolidi, betalattami, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1×10^5 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.



L'etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

VII. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \Sigma ((W_i + U_i) / (D_i * R_i))$$

dove:

W_i: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U_i: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i). U_i = W_i a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D_i: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, D_i = volume del prodotto (in l);

R_i: indice di ricarica. R_i = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o R_i = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attestino almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità >1g/cm³ usate con una bottiglia in PET



	- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1 \text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.
I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

IX. IDONEITÀ ALL'USO

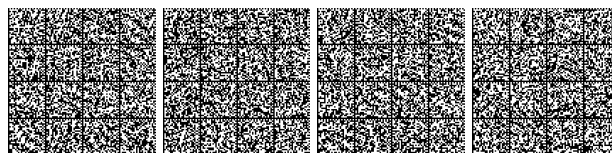
Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:



- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o
- di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

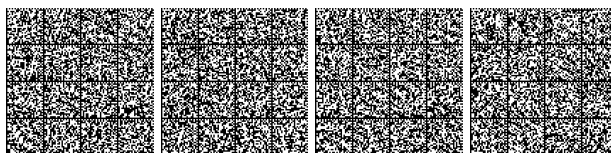
In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, vale a dire:

- prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate;
- deceranti e decappanti
- prodotti per moquette e tappeti
- detergenti acidi forti per pulizie straordinarie
- detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie
- prodotti di manutenzione dei mobili
- prodotti di manutenzione per cuoio/pelle
- prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox
- disincrostante per cucina / lavastoviglie
- detersolventi;
- smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti

laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

1. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Metodi di prova

Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017¹⁰.

La parte A dell'elenco DID¹¹ indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008¹².

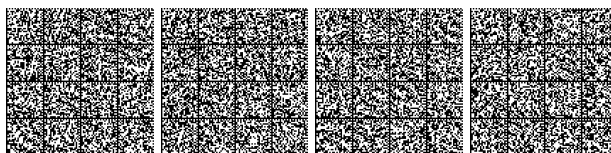
La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, ECETOC n.28 (giugno 1988), OCSE 311 o metodi equivalenti.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

¹¹ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

¹² Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione.

- i) Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide ¹³ (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detergenti o altri prodotti per la casa¹⁴

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni indicate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

Nei prodotti usati per le pulizie periodiche e straordinarie quali cere, deceranti etc. la quantità ammessa complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito; in riferimento ai prodotti da diluire, la diluizione deve avvenire mediante sistemi di diluizione automatici e manuali (vedi criterio ambientale “sistemi di dosaggio”):

¹³ <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

¹⁴ Note on substance identification and the potential scope of a restriction uses of “microplastics”, ECHA 11/07/2018.



Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti impieghi specifici, pronti all'uso	0,06 g/l di prodotto
Detergenti impieghi specifici, da diluire	0,06 g/l di soluzione, nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), da diluire	1,00 g/l di soluzione diluita nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Cere e deceranti	2,00 g/l di prodotto

I detergenti per usi specifici in fase di uso, fatto salvo le cere e i deceranti, non devono contenere più del 20% in peso di COV con punto di ebollizione inferiore a 150°C.

Le cere e deceranti pronti all'uso non devono contenere più del 10% in peso di COV; le cere e deceranti da diluire non devono contenere più del 20% in peso di COV.

b) Sostanze e miscele pericolose

i) I prodotti finali non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, per tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo elencate nella tabella di seguito riportata.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

I prodotti che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

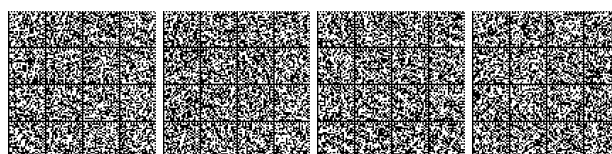
H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)



H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione



	comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido ϵ -ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele.

**In concentrazioni inferiori all'0,2 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

3. SOSTANZE BIOCIDIE NEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il prodotto può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

4. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association, consultabile nel sito <http://www.ifraorg.org>. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o logPow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

5. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.



6. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

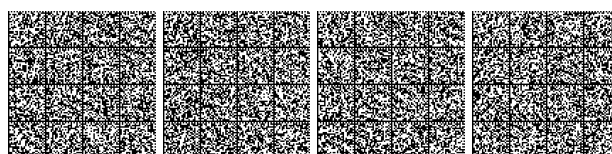
elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $>1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PET - Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità $<1\text{g/cm}^3$ usate con una bottiglia in PP o HDPE - Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)
Chiusura	- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE - Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET - Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia - Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità $< 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità $> 1\text{ g/cm}^3$ in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP. - Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti	- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce

(*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.



8. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore.

9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità, per i prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 con requisiti ecologici altrettanto restrittivi rispetto ai presenti Criteri Ambientali Minimi, è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono eseguire le verifiche sulla base di:

- controlli documentali effettuati sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e del prodotto stesso;
- altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti.

Con le prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone, 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;

e/o

- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),

e/o

- di una o più sostanze appartenenti alle indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

In caso di prodotti privi di rapporti di prova, è necessario acquisire le SDS e le attestazioni di conformità da parte del fabbricante del detergente. I prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di rapporti di prova, potranno essere sottoposti a prove da parte di laboratori operanti nel settore chimico su tali matrici accreditati ISO 17025 anche, qualora previsto dalla stazione appaltante, con costi a carico dell'aggiudicatario.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti, il produttore deve dare informazioni sulle sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per rendere evidente l'uso in conformità al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

La dimostrazione dell'eventuale contenuto di riciclato degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa, ai sensi di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.



F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®", certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Verifica: Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. PRODOTTI IN CARTA TESSUTO NON SBIANCATA

Sub criterio a) Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

Sub criterio b) Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti Y < X cumulabili con il punteggio X).

Verifica: *Sub criterio a)* Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Sub criterio b) Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.

G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33711900-6 Sapone)

a) SPECIFICHE TECNICHE

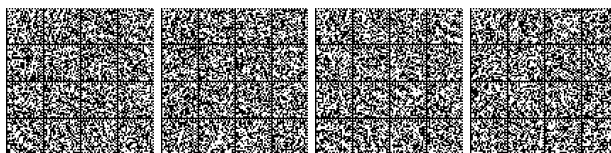
Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Verifica: Fornire una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute.



(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO



A. Introduzione _____**B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO** _____**a) Selezione dei candidati** _____

1. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale _____
2. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione della qualità _____

b) Specifiche tecniche _____

1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) _____
2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie _____
3. Macchine _____

c) Clausole contrattuali _____

1. Formazione del personale addetto al servizio _____
2. Sistema di gestione della qualità _____
3. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile _____
4. Prodotti ausiliari per l’igiene _____
5. Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l’igiene _____ delle mani _____
6. Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) e utenti sull’igiene delle mani _____
7. Gestione dei rifiuti _____
8. Rapporto sui prodotti consumati _____
9. Clausola sociale _____

d) Criteri premianti _____

1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto _____
2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale _____
3. Criterio sociale _____



A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture sanitarie.

Tali CAM, in larga parte sovrapponibili a quelli per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile, contengono requisiti peculiari al fine di rendere il documento più adeguato alle esigenze degli ambienti assistenziali.

Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per: aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario, per maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive, per sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività.

Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata è essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l'efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza l'efficacia del processo di disinfezione, così come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere, lumen...), la presenza di biofilm.

A proposito dei disinfettanti, nelle strutture sanitarie le superfici ambientali sono generalmente disinfettate con sostanze chimiche liquide. I disinfettanti possono avere diversi livelli di azione: quelli di basso livello possono uccidere molti batteri in forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni virus in un periodo di tempo inferiore o uguale a 10 minuti; i disinfettanti di livello intermedio uccidono i batteri in forma vegetativa, inclusi i micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti.

Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da *Clostridium difficile*¹.

In ambito ospedaliero le attività di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro i limiti riportati nelle "Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"², specifici per ciascuna tipologia di area di

¹ Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(7):687-99.

Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. Curr Opin Infect Dis 2013;26(4):338-44.)

² Agodi A. (SITI - Società Italiana Igiene) (GISIO - Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera); Appicciafuoco A. (Società Italiana Governo Tecnico e Clinico dell'Ospedale); Barchitta M. (SITI - Società Italiana Igiene); (GISIO); Bertinato L. (Istituto Superiore di Sanità); Finzi G. (ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere); Garbelli C. (ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio - Sanitari); Kob K. (ANMDO); Lanzoni L. (CIAS - Centro ricerche Inquinamento fisico chimico e microbiologico di Ambienti confinati ad elevata Sterilità - Università di Ferrara); Mazzacane S. (CIAS); Minarini A. (SIHRMa - Società Italiana Health Care Risk Manager); Mongardi M. (ANIPIO - Infermieri Specialisti Rischio Infettivo); Pelissero G. (Fondazione Sanità Futura); Mura I. (ANMDO); Pinelli N. (FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere); Privitera G. (SIMPIOS - Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie); Purificato I. (Associazione Culturale Giuseppe Dossetti: Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti) Sideli C. (ANMDO); Valastro G. (AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata);



rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente patogena a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente i geni di resistenza dei principali patogeni presenti nel campo microbico.

Nell'Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Disease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA³, con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un adeguato livello di igiene. Ecco perché in tali contesti, la formazione costante degli addetti al servizio di pulizia e sanificazione, la cooperazione con i referenti ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle performance e la stesura e diffusione di report periodici e sistematici, sono elementi essenziali per garantire l'efficacia del servizio e la sicurezza dei pazienti.

Anche in ambito assistenziale è opportuno evitare l'abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; ciò può essere raggiunto tramite l'utilizzo di protocolli appropriati ed anche attraverso tecniche innovative.

Studi scientifici dimostrano il rapporto tra inadeguato livello di igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e un recente studio scientifico⁴ dimostra l'esistenza di una correlazione inversa tra spese per la sanificazione e queste infezioni. Recenti studi scientifici⁵ dimostrano la correlazione tra l'igiene degli ambienti e l'insorgenza delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) evidenziando la possibilità di ridurle mantenendo un ambiente a bassa e stabile carica microbica potenzialmente patogena.

Perciò, particolare attenzione va posta alla base d'asta, all'architettura della gara e al peso fornito agli elementi tecnici, ad esempio legati alla qualità, inclusa quella ambientale che deve essere preponderante, così come previsto dal codice dei contratti pubblici (comma 10 bis, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016), evitando la dispersione dei punteggi tecnici fra eccessivi criteri di valutazione oppure prediligendo la modalità di aggiudicazione al costo fisso, così come consentito dal comma 7, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo e, ove usati, il tempo di utilizzo dei macchinari anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti, fornendo, in particolare le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicando i materiali di rivestimento dei pavimenti ed il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, tavoli, letti, comodini, armadi, radiatori, lavabi, wc....), suddivisi per tipo di locali (stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). Sarebbe altresì opportuno far eseguire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti e dei relativi tipi di materiali di rivestimento nonché per poter prendere visione dei locali dove sarà possibile stipare le attrezzature ed i prodotti.

Zamparelli B. (SIRiC - Società Italiana Rischio Clinico), ANMDO, 2018.

³ Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; July 2013.

⁴ Cfr. le conclusioni di una ricerca condotta dall'Università Milano Bicocca-Università degli Studi di Bergamo in "Infezioni ospedaliere e spese per l'igiene: un nesso quantificabile" rivista n. 1/2014, L'ospedale, ANMDO.

⁵ Cfr., ad esempio, "Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, intervention study" Plos One, 2018; "Impact of a probiotic-based hospital sanitation on antimicrobial resistance and HAI-associated antimicrobial consumption and costs: a multicenter study", Infection & Drug Resistance, 2019.



B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO

C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. I presenti CAM si riferiscono ai servizi da rendere presso le strutture sanitarie (ospedali, case della salute, ambulatori...), anche qualora resi nell’ambito del servizio “global service o multifunzione”.

a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento, tenendo conto del mercato di riferimento.

1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione UNI EN ISO 14001 di cui al codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

Verifica: Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

2. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L’offerente dimostra la propria capacità di applicare misure di gestione della qualità durante l’esecuzione del servizio volte all’ottenimento di un idoneo livello di igiene attraverso il possesso della certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, riferita alle attività di pulizia/sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35.

Verifica: verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente. Qualora l’offerente dimostri di non avere la possibilità di ottenere la certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione della qualità adottate rispetto a quanto previsto nell’ambito delle citate norme tecniche o equivalenti. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualità attuato dall’offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali sistemi e procedure adotta per il controllo delle prestazioni e per la gestione della qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit; descrizione della formazione all’uopo impartita al personale impiegato per le attività di pulizia e delle misure impartite per la non conformità di processo/risultato, sistema di documentazione adottato, indicazione delle responsabilità).



b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di gara:

1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Verifica: Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati, allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E,



lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

Verifica: Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

3. MACCHINE

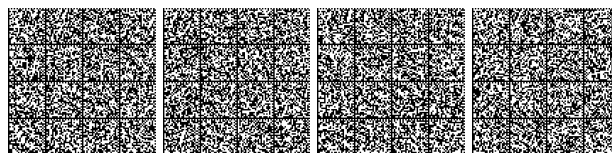
Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere



aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

Verifica: Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche durante l'esecuzione contrattuale.

c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

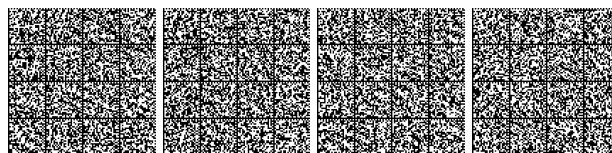
Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara:

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, devono essere stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
- Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- Elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificità dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione dovranno essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o altri supporti



visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, eventualmente a minori impatti ambientali, dei panni in microfibra e di eventuali altri elementi tessili impiegati, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento.

Per l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica è richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche, adeguatamente formato, che potrà essere esaminato o talora affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura servita. Al personale dedicato al servizio, in relazione alle tematiche sopra esposte, devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere. Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Verifica: Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, è presentato il progetto ed il programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa che esegue il servizio attua un sistema di gestione della qualità peculiare per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione vigenti nella struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema di gestione della qualità, il cui nominativo deve essere comunicato formalmente al Direttore dell'Esecuzione del contratto e ai referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo della struttura servita entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue lo specifico intervento al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito;
- l'esecuzione di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.

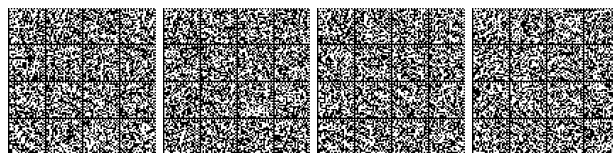
I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la direzione sanitaria della struttura servita.

Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si fa riferimento alle *"Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"*⁶ e relative integrazioni ed aggiornamenti.

Per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualità microbiologica devono essere attuate immediate azioni correttive. E' altresì obbligatorio conformarsi prontamente alle indicazioni fornite dai referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.

Verifica: Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale deve essere inviata una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previsti. L'attuazione delle procedure per il conseguimento della

⁶ AA VV, cfr. nota 2.



qualità del servizio, così come le procedure di sanificazione, sono oggetto di verifiche di parte seconda, vale a dire eseguite da apposito personale della struttura cui il servizio è destinato, al fine di valutarne la corretta applicazione e la relativa efficacia, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici.

3. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione ordinaria o straordinaria devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46.

I prodotti disinfettanti dovranno essere idonei in relazione alla destinazione d'uso e all'attività richiesta. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Prima di prendere servizio, l'aggiudicatario si impegnerà a concordare con i referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda di specifiche esigenze e le relative frequenze con l'obiettivo di utilizzare i formulati migliori sotto il profilo della salute e dell'ambiente, laddove non esaustivamente indicato nel capitolato d'oneri. Tali referenti possono redigere una lista dei disinfettanti da utilizzare a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possono manifestarsi (epidemie particolari, altre esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull'ambiente e sulla salute umana, a seconda delle specifiche funzioni d'uso (protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti).

Verifica: L'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni che devono essere effettuate in base alle indicazioni rese dal fabbricante, è verificata sulla base di un piano di monitoraggio.

4. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- i prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- i piumini di origine animale e la segatura del legno;
- le attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono prodotti alternativi riparabili e sono disponibili pezzi di ricambio;
- gli elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato (quale, ad esempio, il mocio);
- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaturatura dTex ≤ 1 . Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede



tecniche indicanti il titolo o denatura espressa in dTex della microfibra utilizzata⁷ e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Almeno il 30% dei prodotti in microfibra acquistati ed utilizzati semestralmente nel cantiere, devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.).

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti, deve essere condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo dei elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

Verifica: Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali, che includono, oltre ad esempio, le schede tecniche con dTex e con indicazione del sistema di impregnazione, le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature, le fatture di acquisto dei prodotti, per controllare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dai CAM o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, secondo quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs 50/2016.

5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI

(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti).

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti,

⁷ Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤ 1 .



devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche “mobili”, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di evidenze documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

6. SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI SANITARI (MEDICI, INFERMIERI, ECC.) E UTENTI SULL'IGIENE DELLE MANI

L'impresa che esegue il servizio deve collaborare per l'attuazione delle misure e delle azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero per la promozione dell'igiene delle mani da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.), ad esempio con l'affissione di apposita segnaletica, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio ospedaliero.

7. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune della struttura servita. I rifiuti speciali prodotti nell'edificio devono essere gestiti secondo le indicazioni o le procedure all'uopo stabilite nella struttura sanitaria.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma della loro raccolta.

8. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

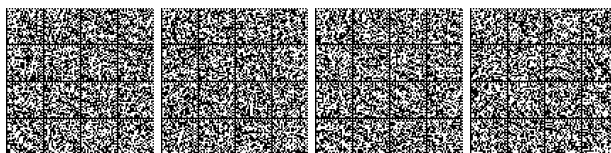
9. CLAUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Verifica: Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

d) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:



1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

- a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
 - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
 - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.
- b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico*: fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
 - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;
 - la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044 (punti P);
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
 - erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
 - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
 - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
 - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
 - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
 - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie



nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire $(A + B + C + D + E) \leq H$).

Verifica: sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detergenti con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detergenti con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detergenti totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, da cui risulti la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, da cui si evinca il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti e le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)⁸. Nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche che devono essere allegate in offerta.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

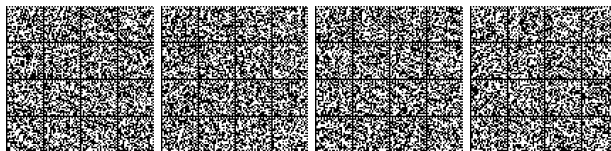
2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Sub criterio A) Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

Sub criterio B) Si assegnano punti tecnici pari a $Y > X$ nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.

Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: *Sub criterio C)* Si assegnano punti tecnici pari a $J = X/2$ nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

⁸ La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, mette a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee e indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali. E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali nei quali stipare le attrezzature ed i prodotti.



Verifica: *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

Sub criterio B) oltre a quanto previsto nel sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

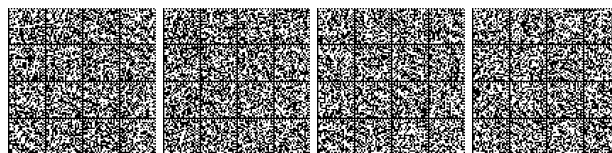
Sub criterio C) indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

Verifica: Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 febbraio 2021.

Approvazione dello statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.».

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente la costituzione della società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», società *in house* posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e, in particolare, i commi 5 e 7, nella parte in cui prevedono che:

a) le successive modifiche allo statuto siano deliberate a norma del codice civile ed entrino in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il decreto di approvazione dello statuto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e che tale pubblicazione tenga luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

1. È approvato lo statuto della società «Difesa Servizi S.p.a.» allegato al presente decreto ed è contestualmente abrogato, a far data dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, lo statuto approvato con decreto interministeriale del 10 febbraio 2011.

Roma, 5 febbraio 2021

Il Ministro della difesa
GUERINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

Costituzione e denominazione

1. La società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», di seguito denominata Società, con socio unico il Ministero della difesa, è costituita ai sensi dell'art. 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo *in house* la sua attività prevalente in favore del Ministero della difesa, anche come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il presente statuto è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Sede sociale

1. La Società ha sede in Roma. Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea adotta le determinazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unità operativa, sia in Italia che all'estero.

2. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

Art. 3.

Durata della società

1. La Società è a tempo indeterminato e può essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile.

TITOLO II

OGGETTO E FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

Art. 4.

Oggetto e finalità

1. La Società è strumento organizzativo del Ministero della difesa ed esercita l'attività societaria in maniera prevalente in favore di quest'ultimo.

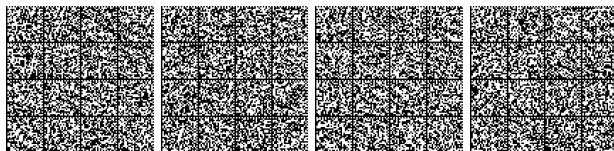
2. La Società ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualità di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate.

3. La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società esercita le seguenti attività:

a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito incarico, ivi inclusa la valorizzazione ambientale di cui all'art. 39 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini della produzione di energia derivante da fonti rinnovabili nel rispetto degli obblighi fissati dal protocollo di Kyoto, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o convenzioni, nonché con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti;

a-bis) supporto tecnico, professionale ed amministrativo in favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di dismissione di immobili militari;

b) promozione, sostegno e fatturazione delle attività e dei servizi resi dal dicastero a terzi nei settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico, geocartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotocoproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi;



c) promozione, gestione economica e fatturazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o strumentale, anche connesse all'attività industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da cedere a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

d) promozione e gestione economica delle attività e dei servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonché la registrazione di brevetti o altre forme di privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla stessa società;

e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso;

f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realtà militare, da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112;

g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

h) promozione di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati;

i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio, possibilità di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'Amministrazione;

j) centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di servizi e forniture, non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva dei centri di responsabilità amministrativa delle singole amministrazioni;

k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

4. Per il perseguimento del suo oggetto, la Società, con riguardo alla gestione economica dei beni immobili può svolgere le seguenti attività:

a) attività di progettazione, redazione di studi e piani di fattibilità, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;

b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalità economiche ed operative degli interventi, nonché le relative operazioni di marketing e comunicazione;

c) svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art. 355 del decreto legislativo n. 66 del 2010;

d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi.

5. La società può, altresì, svolgere le medesime attività e servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonché di enti *no-profit* e di soggetti privati, nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'articolo 1.

6. Le prestazioni in favore dei soggetti di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'Amministrazione, e sono definite con apposite convenzioni.

TITOLO III

POTERI IN INDIRIZZO E CONTROLLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 5.

Vigilanza e indirizzo strategico

1. La Società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e opera secondo gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed i programmi stabiliti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La Società opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'art. 535, comma 10, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretario generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 6.

Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Ministro della difesa effettua sulla Società il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonché controlli continuativi sull'attività tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'Amministrazione in relazione alle specifiche competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresì, il proprio controllo sulle decisioni significative della Società mediante i poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i dati della Società relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, per finalità di monitoraggio dei conti pubblici.

TITOLO IV

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 7.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro 1.000.000,00 ed è diviso in azioni n. 1000 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1.000,00 cadauna.

Art. 8.

Socio unico

1. La Società si configura come società per azioni a capitale interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i diritti dell'azionista e, pertanto, non è consentita la partecipazione diretta di capitali privati.

Art. 9.

Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con decreto del Ministro della difesa, previa delibera dell'assemblea straordinaria.



Art. 10.

Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

2. Le azioni non possono essere cedute né possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.

3. Le azioni della Società non possono essere quotate né alla Borsa valori né al mercato ristretto.

Art. 11.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Società può costituire uno più patrimoni ciascuno dei quali è destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. A tal fine il Consiglio d'amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile, che è sottoposta all'approvazione dell'assemblea che costituisce condizione di efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere una responsabilità limitata della Società al solo patrimonio destinato.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è depositata e iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.

3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato ad uno specifico affare, la Società tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

4. La Società può, in via esclusiva, destinare al soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art. 2447-decies del codice civile.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 12.

Organi

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

Art. 13.

Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. La convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di amministrazione, è effettuata, a cura del Presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dal Vice Presidente, previsto esclusivamente per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto termine di otto giorni è ridotto a un giorno.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente e della seduta è redatto verbale da un segretario designato dall'assemblea.

5. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

6. Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.

8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 14.

Materie riservate all'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi i presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 535, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Qualora i membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro sostituzione avviene con le citate modalità fino alla scadenza del mandato originario. Con la medesima procedura i singoli amministratori, nonché l'intero consiglio di amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci, uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti normative di settore; e determina, altresì, l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

c) stabilisce il compenso del Presidente e dei membri del collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

e) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione, stabilito di volta in volta dall'assemblea, senza che ciò costituisca deroga all'esclusività del potere gestorio in capo allo stesso;

f) approva la struttura organizzativa della società e la relativa pianta organica;

g) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della società, in conformità al parere del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2010;

h) approva il bilancio di esercizio.

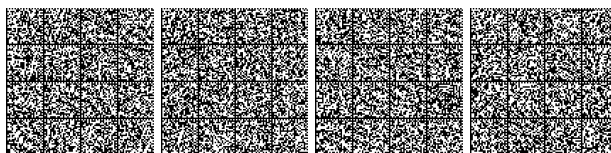
Art. 15.

Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tratti anche tra gli appartenenti all'Amministrazione della difesa ed alle Forze armate in servizio permanente, nominati con le modalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La società, assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del consiglio di amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.



3. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In particolare:

a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità, competenza e onorabilità tra persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali, riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti l'oggetto della società;

2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa;

3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza con i predetti settori.

b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto. In tal caso, il Collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 16.

Cause di incompatibilità

1. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero 1, non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 3. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) dell'art. 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 17.

Convocazione riunioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o Pec da inoltrarsi almeno un giorno prima. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le citate formalità purché sia presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale.

3. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 18.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19.

Poteri e compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), essendo ad esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolare gestione della società riferendone, periodicamente, al consiglio stesso e ha la rappresentanza della società per gli atti deliberati dal consiglio d'amministrazione, nonché quella processuale della Società con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui all'art. 21.

3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe società pubbliche.

Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione l'approvazione di:

a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;

b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;

4. Il consiglio di amministrazione può conferire, a titolo gratuito, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti per singoli atti o categorie di atti.



5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in società di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione patrimoniale e dell'andamento della società, nonché mansioni e attribuzioni.

6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi.

8. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato:

a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della società con i relativi preventivi economico-finanziari;

b) predispone i programmi delle attività della società in conformità agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della Società strumentali alle sue finalità nel limite stabilito di volta in volta dall'assemblea, oltre il quale è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) del presente statuto;

d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;

e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato presso la società, secondo i criteri di cui al comma 5.

9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

Art. 20.

Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 21.

Amministratore delegato

1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze ad esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie delegate la rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, attiva e passiva, ed in tale ambito esercita anche la gestione ordinaria della medesima società. In particolare, all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:

a) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'approvazione dell'assemblea;

b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Società;

c) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;

d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;

e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e nei limiti di quanto previsto dall'atto di indirizzo e dal contratto di servizio, sospendere e licenziare personale esterno, nonché fissarne il trattamento economico ed eventuali successive variazioni;

f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3;

g) accendere i rapporti bancari e postali;

h) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;

i) predisporre entro l'anno precedente i budget annuali della Società da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al consiglio di amministrazione;

j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e Corti consentite dalla legge;

k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale ed amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;

m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea;

n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ad esse collegate.

2. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società.

Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. La società assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco può essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

4. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.

5. Il compenso dei sindaci è deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 23.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 24.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della società.

2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

Art. 25.

Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro utilizzo è proposta dal consiglio di amministrazione all'assemblea, per l'approvazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 26.

Organi collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 27.

Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e del collegio.

21A00939

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2020.

Piano nazionale per l'eliminazione e l'utilizzo dell'amalgama dentale.

IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

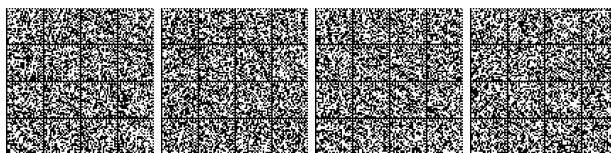
Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, recante «Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 sul mercurio e, in particolare, l'art. 10, paragrafo 3, a tenore del quale «Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un Piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione»;

Visti il considerando (21) del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede, tra gli altri, che l'uso dell'amalgama dentale dovrebbe essere eliminato gradualmente conformemente alla Convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013, e con i piani nazionali basati, in particolare, sulle misure di cui all'allegato A, parte II, della predetta convenzione. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sulla fattibilità dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti dal presente regolamento e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica;

Visto, altresì, l'art. 19 del citato regolamento (UE) 2017/852 ove si prevede che entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne, tra l'altro, la fattibilità di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all'art. 10, paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica;



Vista la decisione (UE) 2017/939 del Consiglio dell'11 maggio 2017 relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea, della Convenzione di Minamata sul mercurio;

Vista la Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 115, comma 1, lettere *b)* e *d)*, che conservano allo Stato i compiti e le funzioni amministrative per l'adozione linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria relative ad attività, laboratori, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, nonché l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2001, recante «Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2001, n. 261;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», e in particolare l'art. 2;

Considerato che negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione europea nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio;

Visto il decreto direttoriale del 21 gennaio 2019, a firma del Segretario generale del Ministero della salute, con il quale è stato istituito il «Gruppo tecnico deputato alla stesura del Piano nazionale concernente le misure che si intende adottare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale», composto da esperti nella tematica specifica, rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;

Dato atto che il citato gruppo tecnico ha ritenuto utile per il proprio lavoro udire in apposita riunione rappresentanti delle Associazioni professionali degli odontoiatri (ANDI-AIO-ADI), della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri (CAO nazionale), dell'Università (Collegio dei docenti universitari di disciplina odontostomatologica), dell'Industria di materiali dentari (UNIDI) e di Rappresentanti dei distributori di articoli odontoiatrici (ANCAD);

Tenuto conto che, all'esito dei lavori svolti, il gruppo tecnico ha definito documento di «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», contenente le misure volte ad ottenere la progressiva dismissione dell'utilizzo di tale materiale;

Ritenuto, altresì, necessario monitorare l'andamento della progressiva dismissione dell'utilizzo dell'amalgama dentale e la realizzazione di tutte le azioni previste dal piano;

Ritenuto che la fissazione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea del presente atto, entro un mese dalla sua pubblicazione, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) 2017/852, soddisfi l'obbligo di notifica alla Commissione dell'Unione europea, in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, configurandosi la fattispecie di cui all'art. 5, paragrafo 1, di detta direttiva, che prevede che gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa;

Decreta:

Art. 1.

Adozione e divulgazione del piano

1. È adottato il «Piano nazionale per l'eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama dentale», che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

2. Il Piano di cui al comma 1 è reso disponibile sui portali istituzionali del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Piano di cui al comma 1 è trasmesso dal Ministero della salute alla Commissione dell'Unione europea entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Monitoraggio dell'attuazione del Piano

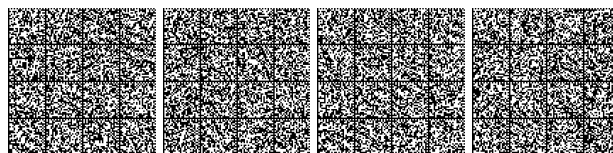
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Segretario generale del Ministero della salute è costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio semestrale dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Entro ventiquattro mesi dall'adozione del presente decreto, il gruppo di lavoro di cui al comma 1 trasmette al Ministro della salute una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modifiche tecniche

1. Il Piano di cui all'art. 1 può essere modificato o sostituito, a seguito degli esiti del monitoraggio condotto ai sensi dell'art. 2 nonché in attuazione delle decisioni dell'Unione europea in materia di utilizzo dell'amalgama dentale.



Art. 4.

Oneri

1. All'attuazione delle misure inserite nel Piano, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Vice Ministro della salute
SILERI

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
COSTA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2263

ALLEGATO

**Piano nazionale per l'eliminazione
dell'utilizzo dell'amalgama dentale**

INDICE

Premessa
Piano
Implementazione del piano
Bibliografia
Glossario

Premessa

La Convenzione di Minamata sul mercurio prevede l'adozione di misure per eliminare progressivamente l'amalgama dentale e, a livello europeo, il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ha previsto, all'art. 10, a far data dal 1° gennaio 2019, che l'utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di otturazioni/elementi dentali contenenti tale materiale, siano effettuate esclusivamente su riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici indicati dal medesimo regolamento (UE) 2017/852).

Lo stesso regolamento, prevede, sempre all'art. 10, comma 3, che ogni Stato membro definisca un Piano nazionale concernente le misure che intende adottare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo

dell'amalgama dentale e che ciascuno Stato membro metta a disposizione del pubblico, su internet, il piano di cui sopra e che questo venga comunicato alla Commissione entro un mese dall'adozione.

Piano

Il presente Piano descrive le azioni necessarie a conseguire la progressiva dismissione dell'uso (commercializzazione e impiego clinico) dell'amalgama dentale in ambito odontostomatologico, con il fine ultimo di pervenire ad una completa eliminazione (*phase-out*) di tale uso, tramite misure non coercitive, entro il 31 dicembre 2024.

La realizzazione di tale obiettivo si baserà, principalmente, su una diffusa azione di informazione e formazione riguardo a:

adozione a livello internazionale e nazionale della strategia di eliminazione dell'utilizzo dell'amalgama;

razionale di questa scelta;

disponibilità sul mercato di materiali alternativi.

L'azione informativa e formativa sarà rivolta principalmente agli operatori del settore, tanto a quelli direttamente coinvolti nella filiera odontoiatrica (produttori; distributori; associazioni professionali, università e società scientifiche di area odontoiatrica; CAO) che a quanti hanno frequenti rapporti professionali con gli odontoiatri (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta). Sarà opportuno, tuttavia, prevedere anche iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori.

Il Piano non prevede specifiche proposte o previsioni sulla rimozione di restauri in amalgama clinicamente soddisfacenti (salvo in presenza di accertate reazioni allergiche ad uno dei componenti dell'amalgama dentale stessa), in quanto tale operazione non presenta un favorevole rapporto tra rischi e benefici, né in termini di tutela della salute né di protezione ambientale.

Per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, si rendono necessarie due pre-condizioni:

1. il coinvolgimento e la piena e costante collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella tematica dell'amalgama dentale;

2. la possibilità di disporre routinariamente di informazioni affidabili relativamente alle vendite delle preparazioni di amalgama (e, possibilmente, al loro utilizzo clinico) e allo smaltimento degli scarti, anche al fine di verificare l'eventuale necessità di adottare un'apposita norma che disponga il divieto di commercializzazione e utilizzo clinico dell'amalgama dentale.

Le istituzioni devono mirare ad ottenere la collaborazione di quanti, in Italia sono coinvolti nella gestione dell'amalgama dentale - attori istituzionali, professionali ed economici; in particolare occorrerà ottenere l'impegno volontario, ma formalizzato, di tali soggetti nel perseguimento degli obiettivi del piano. Da questo punto di vista si rendono necessarie le seguenti azioni:

prosecuzione della collaborazione interministeriale avviata in fase di predisposizione del piano ai fini del *follow-up* dello stesso e valutazione del conseguimento dei relativi obiettivi nonché per garantire l'apporto sinergico delle specifiche competenze e conoscenze volte ad agevolare l'informazione e la formazione degli *stakeholder* interessati;

identificazione, a partire da quanto avviato nelle fasi di stesura del piano, dei principali soggetti da coinvolgere nella implementazione del piano nell'ambito professionale (es: Collegio dei docenti di discipline odontostomatologiche, la Commissione albo odontoiatri nazionale - CAO nazionale -, le associazioni professionali: Associazione nazionale dentisti italiani - ANDI; Associazione odontoiatri italiani - AIO; Associazione dentisti italiani - ADI) e in quello produttivo-commerciale (es: Unione nazionale industrie dentarie italiane - UNIDI, Associazione nazionale commercio articoli dentali - ANCAD);

stesura e sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa che traduca in precisi impegni le espressioni preliminari di disponibilità raccolte in fase di preparazione da parte degli *stakeholders*.

Per il monitoraggio dell'efficacia del Piano, occorre prevedere:

dal 1° settembre 2020 (tempo zero), l'acquisizione, regolare e formalizzata, da parte del Ministero della salute, dei dati relativi alla vendita delle confezioni di amalgama in forma incapsulata e pre-dosata nelle varie modalità di confezionamento. Tale rilevazione sarà ripetuta periodicamente (almeno annualmente) con l'obiettivo di verificare l'effettiva riduzione delle vendite ai livelli ritenuti compatibili con il raggiungimento dell'obiettivo finale di una totale eliminazione del prodotto dall'uso;



dal 1° gennaio 2021, ed a seguire, con cadenza annuale, l'acquisizione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei dati relativi ai volumi di scarti di amalgama ritirati e stoccati (codice CER 18 01 10);

effettuazione di riunioni annuali con gli *stakeholder* facenti parte del protocollo d'intesa al fine di condividere i dati del monitoraggio e verificare l'assenza di criticità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dal protocollo stesso.

I competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovranno predisporre, entro il 30 giugno 2024, un documento che, sulla base degli ultimi dati disponibili alle amministrazioni in quel momento, formuli indicazioni su eventuali ulteriori misure da adottare al fine di garantire la dismissione dell'uso dell'amalgama in ambito odontostomatologico.

Implementazione del piano

Le successive tabelle sinottiche descrivono in maniera sintetica le principali azioni connesse alla implementazione del Piano, con i relativi attori, tempistiche e risultati attesi, ai fini di facilitare il monitoraggio dello stato di implementazione e la valutazione della probabilità di successo del Piano. Le tabelle elencano anche una serie di possibilità criticità, intese non come elementi ostativi attuali da risolvere preliminarmente, ma come elementi specifici da attenzionare precocemente nel monitoraggio in quanto particolarmente rilevanti nel processo di implementazione delle azioni.

Tab. 1. Collaborazione Attori

Azioni	attori	tempi	risultato atteso	possibili criticità
Prosecuzione operatività e revisione mandato/obiettivi del "Gruppo Tecnico deputato alla stesura del Piano nazionale concernente le misure che si intende adottare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama" di cui al D.D. del 21 gennaio 2019	Ministero della salute Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico	Novembre 2020	Follow-up della implementazione e del conseguimento degli obiettivi del Piano	Mancata disponibilità Attori istituzionali
Identificazione dei soggetti professionali ed economici coinvolti nella filiera dell'amalgama	Gruppo tecnico interministeriale	Novembre 2020	Stesura di un elenco di Attori	
Verifica della disponibilità degli stakeholders e formalizzazione degli impegni	Ministero della salute Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI) Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali (ANCAD) CAO nazionale Collegio dei Docenti di discipline odontostomatologiche Associazioni professionali (ANDI, AIO, ADI) Associazioni dei consumatori	Gennaio 2021	Stesura e sottoscrizione di un Protocollo di intesa	Assenza di obblighi partecipativi Mancata disponibilità Attori professionali e economici Mancata sottoscrizione del Protocollo



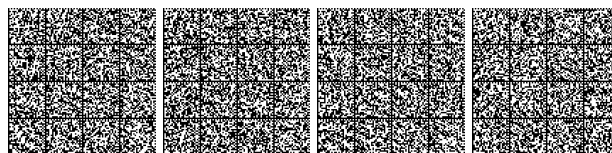
Tab. 2. Monitoraggio

<i>Azioni</i>	<i>attori</i>	<i>tempi</i>	<i>risultato atteso</i>	<i>criticità</i>
Acquisizione ed estrazione dei dati di vendita dei fornitori appartenenti alla rete ANCAD, elaborazione dei dati di vendita su base geografica, trasmissione dei dati di vendita al Ministero della salute	ANCAD	Periodicamente (almeno ogni anno) dal 2020 al 2024	Realizzazione di un monitoraggio dei dati di vendita di amalgama Verifica della riduzione delle vendite	Mancata disponibilità dei dati in relazione alla volontarietà della comunicazione dei dati
Elaborazione dei dati ricevuti Disseminazione dei risultati su richiesta	Ministero della salute			
Estrazione dai modelli MUD dei dati relativi all'amalgama, trasmissione dei dati, elaborazione e caricamento dei dati relativi all'amalgama ritirata da parte di ISPRA, trasmissione dei dati da ISPRA a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	Annualmente dal 2021 al 2024	Realizzazione monitoraggio volumi di scarti di amalgama ritirati e stoccati a far data dal 01 - 01 - 2020	Difficoltà di estrazione dei dati relativi all'amalgama dal modello MUD
Analisi dei dati relativi ai volumi degli scarti di amalgama ritirati e stoccati Disseminazione dei risultati su richiesta	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			

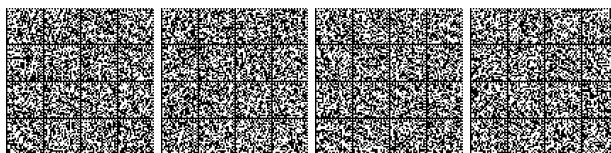


Tab. 3. Informazione e formazione

<i>Azioni</i>	<i>attori</i>	<i>tempi</i>	<i>risultato atteso</i>	<i>criticità</i>
Definizione e predisposizione di un modulo formativo sulla tematica "amalgama dentale"	Università Associazioni professionali degli esercenti la professione di odontoiatra	Dicembre 2020	Aumento del numero di odontoiatri formati sulle metodiche amalgama-free e sulle corrette procedure per la rimozione delle pregresse ricostruzioni in amalgama	Disponibilità alla attivazione di specifici percorsi formativi Mancata partecipazione alle iniziative di formazione
Inserimento del modulo formativo nel piano di studi universitario o post laurea, ivi compresa la formazione ECM Implementazione dell'attività formativa	Università Enti di formazione e provider ECM Università Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (FNOMCeO) Società scientifiche di area odontoiatrica Medici di medicina generale Pediatri di libera scelta	Entro il I semestre 2021		
Organizzazione di una giornata informativa (<i>infoday</i>) sulla tematica "amalgama dentale"	Ministero della salute Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI) Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali (ANCAD)	Entro il I semestre 2021	Incremento odontoiatri informati sui materiali alternativi all'amalgama Incremento cittadini informati sulla possibilità di ricevere cure conservative amalgama-free Incremento cittadini informati sulle criticità legate all'uso dell'amalgama e sull'obiettivo di eliminazione dell'amalgama al 2024	Mancata partecipazione alla giornata formativa



Realizzazione di attività di informazione sulle problematiche legate all'utilizzo dell'amalgama dentale e sui materiali mercurio <i>free</i> utilizzati in odontoiatria conservativa, mediante pubblicazione sul sito web dei Ministeri competenti	Ministero della salute Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	I semestre 2021	Incremento cittadini informati sulle problematiche legate all'utilizzo dell'amalgama dentale in termini di salute ed impatto ambientale	
Distribuzione, negli studi odontoiatrici, di materiale informativo sui materiali restaurativi amalgama <i>free</i>	Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali (ANCAD) Associazioni professionali degli esercenti la professione di odontoiatra Associazioni dei consumatori	I semestre 2021	Incremento odontoiatri a conoscenza dei materiali alternativi all'amalgama dentale Incremento odontoiatri con consapevolezza a sull'assenza di giustificazioni alla rimozione non motivata di restauri in amalgama Incremento cittadini informati sulle problematiche legate all'utilizzo dell'amalgama dentale e sulla possibilità di richiedere ai dentisti l'utilizzo di materiali amalgama- <i>free</i> .	



Tab. 4. Verifica

Azioni	attori	tempi	risultato atteso	possibili criticità
Convocazione riunione con gli stakeholder al fine di condividere le azioni svolte, analizzare i dati del monitoraggio e verificare l'assenza di criticità	Ministero della salute Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane (UNIDI) Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali (ANCAD) CAO nazionale Collegio dei Docenti di discipline odontostomatologiche Associazioni professionali (ANDI, AIIO, ADI) Associazioni dei consumatori	Marzo 2022	Follow-up della implementazione e del conseguimento degli obiettivi del Piano	Mancata disponibilità Attori coinvolti

Bibliografia

1. Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008.
2. «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta». Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020.
3. «Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia». Decreto del Ministro della salute 10 ottobre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261 del 9 novembre 2001).
4. «Study on the potential for reducing mercury pollution from dental amalgam and batteries. Final report». European Commission - DG ENV - 11 July 2012.
5. WHO (2010) *Future use of materials for dental restoration*:
a. (www.who.int/oral_health/publications/dental_material_2011.pdf).
6. «Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici». Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997, Supplemento ordinario n. 49).
7. «Indicazioni sull'utilizzo dell'amalgama dentale in ambito odontostomatologico». Ministero della salute, Gruppo tecnico sull'odontoiatria, Sottogruppo «Amalgama» (Coordinatore: prof. Enrico Gherlone), 2018.

Glossario

Materiali mercurio free:

materiali privi di mercurio utilizzabili in odontoiatria conservativa; trattasi di resine composite, cementi vetroionomerici, ceramiche, oro fuso.

Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD):

è una comunicazione annuale al catasto dei rifiuti; consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2019).

21A00940



DECRETO 21 gennaio 2021.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 della citata direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva, il quale dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo Onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 11 aprile 2021;

Decreta:

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2021, è indetta per il giorno 11 aprile 2021.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 205

21A00958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 febbraio 2021.

Apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto Primavera S.r.l. Impresa sociale» e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina dell'impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare, articoli 194 e seguenti;

Visto altresì l'art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del commissario liquidatore, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la sentenza n. 35/2020 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione fallimentare, pubblicata il 19 giugno 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale, codice fiscale n. 05346790636, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), via Santa Rita da Cascia n. 25/27;

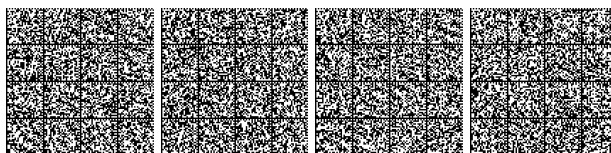
Visto l'art. 195 della legge fallimentare, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, n. 57, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali»;



Vista la proposta della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese formulata con nota n. 1556 del 4 febbraio 2021, relativa all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale sulla base di quanto accertato con la sentenza n. 35/2020 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione fallimentare;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale e di procedere contestualmente alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 198, comma 1, della legge fallimentare;

Ritenuto di individuare, sulla base del *curriculum vitae*, nel dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta (CE) il 13 febbraio 1986, il professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l'espletamento dell'incarico di commissario liquidatore della citata impresa sociale;

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, dal dott. Giuseppe Sorvillo;

Considerato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, né di incompatibilità in capo al dott. Giuseppe Sorvillo, per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Istituto Primavera s.r.l. Impresa sociale, codice fiscale n. 05346790636, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), via Santa Rita da Cascia n. 25/27, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.

2. Tenuto conto dei requisiti di professionalità e competenza, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta (CE) il 13 febbraio 1986, è nominato commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti si procederà alla nomina del comitato di sorveglianza e alla definizione, in base alla legislazione vigente, del trattamento economico del commissario liquidatore.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 febbraio 2021

Il Ministro: CATALFO

21A00947

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Anna società cooperativa sociale in liquidazione», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 132;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «S. Anna - Società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 222.096,00, si riscontra una massa debitoria di euro 345.770,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -163.140,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nella loro quasi totalità iscritti a ruolo presso l'Agente per la riscossione, come esposto nel verbale di revisione;



Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Roberto Gullini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. Anna - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale n. 01523660387) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Gullini, (codice fiscale GLLR-RT70B16D548Q) nato a Ferrara (FE) il 16 febbraio 1970 ed ivi domiciliato in via Mascheraio, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Verdeaqua Smile società cooperativa sociale sportiva dilettantistica onlus in liquidazione», in L'Aquila e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Verdeaqua Smile società cooperativa sociale sportiva dilettantistica onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.267.602,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.356.076,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -240.551,00;

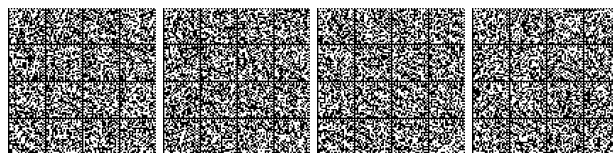
Considerato che in data 19 febbraio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Verdeaqua Smile società cooperativa sociale sportiva dilettantistica Onlus in liquidazione», con sede in L'Aquila, (codice fiscale n. 01100130663) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTR-NTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Galatone (LE), via Chiesa n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00943

DECRETO 8 febbraio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Refritra società cooperativa», in Cesena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Refritra società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.124.154,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 3.802.932,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -2.936.424,00;

Considerato che in data 18 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 febbraio 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Mario Leone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Refritra società cooperativa», con sede in Cesena (FC) (codice fiscale n. 04031270400) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Leone, (codice fiscale LNE62M13L682Y) nato a Varese (VA) il 13 agosto 1962 e domiciliato in Modena (MO), strada Morane, n. 356.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

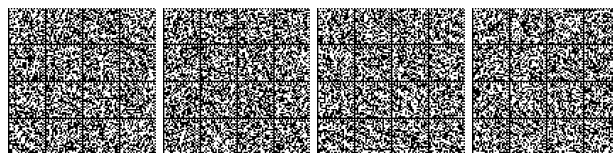
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 febbraio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00944



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuvaring», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/152/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

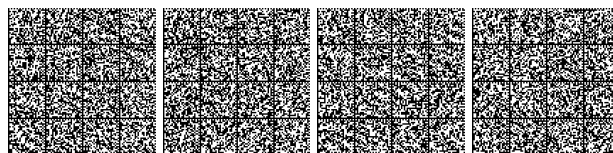
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 621/2020 del 28 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Nuvaring» (dispositivi vaginali) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la domanda presentata in data 3 dicembre 2020 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Nuvaring» (dispositivi vaginali) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048815017;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUVARING (dispositivi vaginali) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,120 mg/0,015 mg ogni ventiquattrore dispositivo vaginale» 1 dispositivo in bustina AL/LDPE/PET + 1 applicatore - A.I.C. n. 048815017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nuvaring» (dispositivi vaginali) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00881

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ocuflux», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/153/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;



Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 163/2019 dell'11 settembre 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «VisioFlox», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 226 del 26 settembre 2019;

Visto il comunicato pubblicato dalla società Omnivision GmbH di avvenuta approvazione della variazione AIFA C1B/2020/1858, n. procedura AT/H/0767/001/IB/003, relativa al cambio di denominazione del medicinale da «VisioFlox» a «OcuFlox», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Parte seconda - foglio delle inserzioni n. 125, del 24 ottobre 2020;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 672/2020 del 14 novembre 2020 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «OcuFlox», con cui è stata trasferita la titolarità della A.I.C. del suddetto dalla società Omnivision GmbH alla società Omnivision Italia S.r.l. (codice pratica MC1/2020/706);

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2020 con la quale la società Omnivision Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione in fascia C del medicinale «OcuFlox» (ofloxacina);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, reso nella sua seduta del 11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OCUFLOX (ofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «3 mg/g unguento oftalmico» 1 tubo in HDPE/COPOLIMERO/AL/LDPE da 3 g con applicatore - A.I.C. n. 045984010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «OcuFlox» (ofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00882

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Promazina DOC», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/154/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute;



te, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 102/2017 dell'11 luglio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 178 del 1° agosto 2017 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promazina DOC»;

Vista la domanda presentata in data 14 dicembre 2020 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Promazina DOC» (promazina cloridrato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

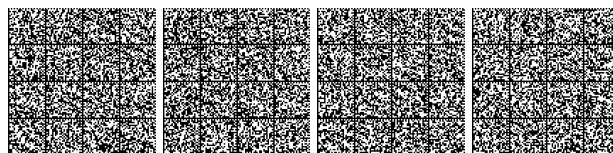
Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROMAZINA DOC (promazina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «4 g/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 044047013 (in base 10);
classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge



8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Promazina DOC» (promazina cloridrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Promazina DOC» (promazina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Seven-doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/156/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;



Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 140/2020 del 2 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 15 ottobre 2020 con la quale la società DOC Generici S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sevendoc» (desametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2020 con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sevendoc» (desametasone e antiinfettivi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047869019;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-15 e 22 gennaio 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SEVENDOC (desametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml con contagocce - A.I.C. n. 047869019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sevendoc» (desametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00884

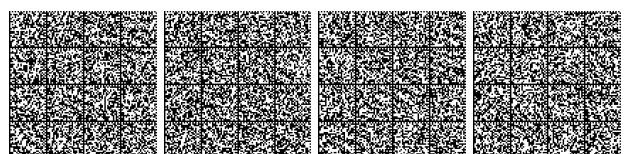
DETERMINA 3 febbraio 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/157/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;



Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 737/2020 del 7 dicembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 318 del 23 dicembre 2020, con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Tobral» (tobramicina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2020 con la quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Tobral» (tobramicina);



Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAL (tobramicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 038991055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobral» (tobramicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 febbraio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A00885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stibupatch»

Con la determina n. aRM - 16/2021 - 4375 del 29 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della AlfaSigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: STIBUPATCH;

confezioni A.I.C. nn.:

037183011 - descrizione: «136 mg cerotto medicato» 5 cerotti;

037183023 - descrizione: «136 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00886

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolax»

Con la determina n. aRM - 18/2021 - 4642 del 29 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Dynacren Laboratorio farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLICEROLAX;

confezioni A.I.C. nn.:

025109012 - descrizione: AA 6 microclismi G 9;

025109024 - descrizione: BB 6 microclismi G 3.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00887

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 19/2021 - 1392 del 29 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ACETILCISTEINA SANDOZ;

confezioni A.I.C. nn.:

045001017 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 8 bustine in AL/PAP;

045001029 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 10 bustine in AL/PAP;

045001031 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 14 bustine in AL/PAP;

045001043 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 20 bustine in AL/PAP;

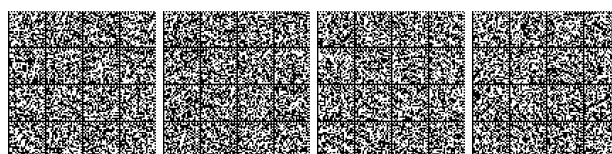
045001056 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 30 bustine in AL/PAP;

045001068 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 60 bustine in AL/PAP;

045001070 - descrizione: «600 mg polvere orale in bustina» 90 bustine in AL/PAP.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00888



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Altersol»

Con la determina n. aRM - 20/2021 - 7166 del 3 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALTERSOL;

confezioni A.I.C. nn.:

032343030 - descrizione: «100 mg compresse orosolubili» 24 compresse;

032343042 - descrizione: «200 mg compresse orosolubili» 24 compresse;

032343055 - descrizione: «100 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

032343067 - descrizione: «200 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

032343079 - descrizione: «400 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

032343081 - descrizione: «600 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

032343093 - descrizione: «300 mg/3 ml soluzione da nebulizzare» 5 fiale;

032343105 - descrizione: «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine in CARTA/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00889

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 21/2021 - 3199 del 3 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GEMCITABINA AUROBINDO;

confezioni A.I.C. nn.:

038879019 - descrizione: «38 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 mg;

038879021 - descrizione: «38 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 g;

038879033 - descrizione: «38 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00890

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Laboratori eurogenerici».

Con la determina n. aRM - 22/2021 - 1561 del 3 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VENLAFAXINALABORATORIEUROGENERICI;

confezioni:

039045012 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/AL;

039045024 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL;

039045036 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/AL;

039045048 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/AL;

039045051 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister PVC/AL;

039045063 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/AL;

039045075 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in flacone HDPE;

039045087 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in flacone HDPE;

039045253 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/AL;

039045303 - descrizione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/AL;

039045339 - descrizione: «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 120 capsule in blister PVC/AL;

039045341 - descrizione: «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 120 capsule in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00891

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicerolo Dynacren».

Con la determina n. aRM - 17/2021 - 4642 del 29 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Dynacren laboratorio farmaceutico del dott. A. Francioni e di M. Gerosa S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GLICEROLO DYNACREN;

confezione: A.I.C. n. 029698014;

descrizione: «bambini 2,25 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

confezione: A.I.C. n. 029698040;

descrizione: «bambini 2,25 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose con camomilla e malva;

confezione: A.I.C. n. 029698053;

descrizione: «adulti 6,75 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose con camomilla e malva.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00948

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter S.p.a.».

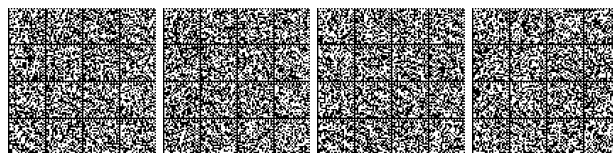
Con la determina n. aRM - 23/2021 - 6515 del 3 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Baxter S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER S.p.a.;

confezione: A.I.C. n. 031508171;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;

confezione: A.I.C. n. 031508183;



descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508195;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508207;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508219;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508221;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508233;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508245;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508258;

descrizione: «Glucosio 2,27 %, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508260;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508272;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508284;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508296;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508308;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508310;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508322;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508334;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508346;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508359;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508361;

descrizione: «Glucosio 2,27%, calcio 1,75 mmol/l, lattato 37,5 mmol/l» 5 sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508373;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508385;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 5 Sacche clear-flex 2000 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508397;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508409;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508411;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508423;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508435;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508447;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508450;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508462;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508474;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 4 Sacche clear-flex 2500 ml CAPD;
confezione: A.I.C. n. 031508486;

descrizione: «Glucosio 1,36 %, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 37,5 mmol/l» 2 Sacche Clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508498;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508500;

descrizione: «Glucosio 3,86 %, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508512;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,25 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508524;

descrizione: «Glucosio 1,36%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508536;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508548;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, Lattato 35 mmol/l» 2 Sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508551;

descrizione: «glucosio 1,36%, calcio 1,75 mmol/l, lattato 35 mmol/l, potassio 2 mmol/l» 2 sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508563;

descrizione: «glucosio 1,36 %, calcio 1,75 mmol/l, lattato 37,5 mmol/l» 2 sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508575;

descrizione: «Glucosio 2,27%, Calcio 1,75 mmol/l, lattato 37,5 mmol/l» 2 sacche clear-flex 5000 ml APD;
confezione: A.I.C. n. 031508587;

descrizione: «Glucosio 3,86%, Calcio 1,75 mmol/l, lattato 37,5 mmol/l» 2 sacche clear-flex 5000 ml APD.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00949



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sun».

Con la determina n. aRM - 24/2021 - 3230 del 5 febbraio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VENLAFAXINA SUN.

Confezioni e descrizioni:

041697018 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697020 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697032 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697044 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697057 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697069 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697071 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697083 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697095 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697107 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697119 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697121 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697133 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697145 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697158 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697160 - «75 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697172 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697184 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697196 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697208 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697210 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697222 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697234 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

041697246 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697259 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697261 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697273 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697285 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697297 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041697309 - «150 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00950

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 25/2021 - 2806 del 9 febbraio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: BUSCOPAN.

Confezione: 042484030.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Paese di provenienza: Gran Bretagna.

Medicinale: CERAZETTE.

Confezione: 041748017.

Descrizione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Paese di provenienza: Gran Bretagna.

Medicinale: YASMIN.

Confezione: 038301038.

Descrizione: «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in PVC/AL.

Paese di provenienza: Gran Bretagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00951

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che: l'impresa individuale «Perazza Pina» con sede in Vignanello (VT) - via Talano n. 3 - già assegnataria del marchio di identificazione 40 VT, ha cessato «l'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi» in data 31 dicembre 2019 con domanda/accertamento del 29 gennaio 2020 e delibera in data 12 marzo 2020. L'attività connessa all'uso del marchio stesso è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del dirigente d'area n. 30 del 9 febbraio 2021.

La suddetta impresa ha provveduto a riconsegnare due punzoni in dotazione che risulta essere la completa dotazione e che è stato debitamente deformato.

21A00954



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 febbraio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Domenico Maria Di Carlo, Console onorario della Repubblica di Zambia in Milano.

21A00946

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2025
Yen	126,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,739
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,87833
Fiorino ungherese	358,33
Zloty polacco	4,4824
Nuovo leu romeno	4,8748
Corona svedese	10,1148
Franco svizzero	1,0842
Corona islandese	154,7
Corona norvegese	10,2725
Kuna croata	7,5583
Rublo russo	89,4049
Lira turca	8,5308
Dollaro australiano	1,5693
Real brasiliano	6,4955
Dollaro canadese	1,5363
Yuan cinese	7,7618
Dollaro di Hong Kong	9,3219
Rupia indonesiana	16876,31
Shekel israeliano	3,9487
Rupia indiana	87,724
Won sudcoreano	1347,77
Peso messicano	24,305
Ringgit malese	4,8888
Dollaro neozelandese	1,674
Peso filippino	57,843
Dollaro di Singapore	1,6067

Baht thailandese	36,098
Rand sudafricano	17,9701

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01057

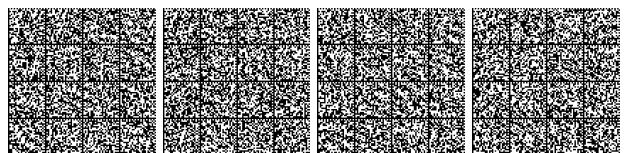
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2104
Yen	126,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,738
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,87828
Fiorino ungherese	358,88
Zloty polacco	4,4761
Nuovo leu romeno	4,8753
Corona svedese	10,1058
Franco svizzero	1,0817
Corona islandese	154,1
Corona norvegesi	10,2588
Kuna croata	7,567
Rublo russo	89,6164
Lira turca	8,5883
Dollaro australiano	1,5681
Real brasiliano	6,553
Dollaro canadese	1,5414
Yuan cinese ⁷	7,7894
Dollaro di Hong Kong	9,3827
Rupia indonesiana	16929,8
Shekel israeliano	3,9401
Rupia indiana	88,2765
Won sudcoreano	1347,42
Peso messicano	24,3205
Ringgit malese	4,8997
Dollaro neozelandese	1,6741
Peso filippino	58,142
Dollaro di Singapore	1,6074
Baht thailandese	36,239
Rand sudafricano	17,8953

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01058



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 10 febbraio 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2127
Yen	127,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,835
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,8765
Fiorino ungherese	357,53
Zloty polacco	4,4819
Nuovo leu romeno	4,8752
Corona svedese	10,08
Franco svizzero	1,0805
Corona islandese	155,2
Corona norvegese	10,228
Kuna croata	7,5645
Rublo russo	89,5116
Lira turca	8,5503
Dollaro australiano	1,5682
Real brasiliano	6,5641
Dollaro canadese	1,5394
Yuan cinese	7,8235
Dollaro di Hong Kong	9,4014
Rupia indonesiana	16956,58
Shekel israeliano	3,9441
Rupia indiana	88,3185
Won sudcoreano	1340,67
Peso messicano	24,3776
Ringgit malese	4,9042
Dollaro neozelandese	1,6803
Peso filippino	58,269
Dollaro di Singapore	1,608
Baht thailandese	36,266
Rand sudafricano	17,8301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01059

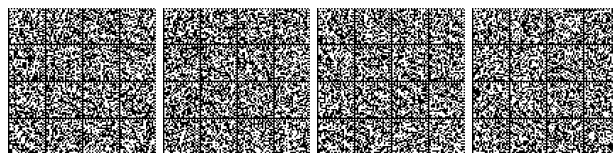
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 febbraio 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2147
Yen	127,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,772
Corona danese	7,438
Lira Sterlina	0,87755
Fiorino ungherese	357,18
Zloty polacco	4,4975
Nuovo leu romeno	4,8745
Corona svedese	10,0868
Franco svizzero	1,0868
Corona islandese	155,8
Corona norvegese	10,2595
Kuna croata	7,5688
Rublo russo	89,3792
Lira turca	8,5254
Dollaro australiano	1,5638
Real brasiliano	6,4936
Dollaro canadese	1,5384
Yuan cinese	7,8448
Dollaro di Hong Kong	9,4171
Rupia indonesiana	16963,1
Shekel israeliano	3,9531
Rupia indiana	88,404
Won sudcoreano	1339,97
Peso messicano	24,2037
Ringgit malese	4,9104
Dollaro neozelandese	1,6772
Peso filippino	58,343
Dollaro di Singapore	1,608
Baht thailandese	36,271
Rand sudafricano	17,7533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01060



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2108
Yen	127,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,753
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,87753
Fiorino ungherese	358,87
Zloty polacco	4,4999
Nuovo leu romeno	4,8746
Corona svedese	10,0818
Franco svizzero	1,0803
Corona islandese	155,8
Corona norvegese	10,285
Kuna croata	7,571
Rublo russo	89,8055
Lira turca	8,501
Dollaro australiano	1,5666
Real brasiliano	6,5302
Dollaro canadese	1,5418
Yuan cinese	7,8207
Dollaro di Hong Kong	9,3868
Rupia indonesiana	16936,37
Shekel israeliano	3,9377
Rupia indiana	87,877
Won sudcoreano	1337,98
Peso messicano	24,2515
Ringgit malese	4,8947
Dollaro neozelandese	1,684
Peso filippino	58,181
Dollaro di Singapore	1,6066
Baht thailandese	36,215
Rand sudafricano	17,7362

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A01061

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia S. Bibiana, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 gennaio 2021, viene soppressa la Parrocchia S. Bibiana, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A00878

Estinzione della Fondazione di religione «O Santissima», in Trento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021, viene estinta la Fondazione di religione «O Santissima», con sede in Trento.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A00879

Soppressione della Parrocchia S. Maria in Via, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 gennaio 2021, viene soppressa la Parrocchia S. Maria in Via, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

21A00880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «HEGYKÖI PETREZSELYEMGYÖKÉR» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 40 del 5 febbraio 2021 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «HEGYKÖI PETREZSELYEMGYÖKÉR» IGP, presentata dall'Ungheria ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqaiv4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

21A00953



Comunicato relativo alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

Nella pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2021, a causa di un errore, il disciplinare di produzione pubblicato non risulta corretto.

All'art. 7 - caratteristiche al consumo - valutazione chimica alla voce polifenoli totali dove è scritto: polifenoli totali ≤ 120 ppm; leggasi: polifenoli totali ≥ 120 ppm.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet istituzionale di questo Ministero alla pagina seguente: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

21A00955

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «PLĂCINTĂ DOBROGEANĂ» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 38 del 3 febbraio 2021 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «PLĂCINTĂ DOBROGEANĂ» IGP, presentata dalla Romania ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

21A00956

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «SALATĂ CU ICRE DE ȘTIUCĂ DE TULCEA» IGP.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 39 del 4 febbraio 2021 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «SALATĂ CU ICRE DE ȘTIUCĂ

DE TULCEA» IGP, presentata dalla Romania ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

21A00959

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica soc. coop.», in Bressanone e nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1) di disporre, (omissis) la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Logistica soc. coop.» (c.f. n. 02885280210), con sede a Bressanone, Bastioni Minori n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile ed agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di nominare come commissario liquidatore il dott. Luca Dalla Torre, con ufficio a Bressanone, Bastioni Maggiori n. 7;

3) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

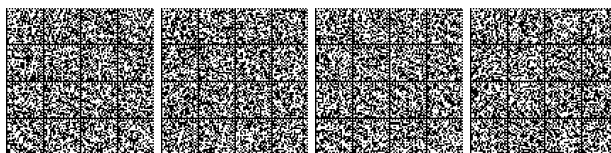
4) il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonché nel Bollettino Ufficiale delle regioni, ai sensi dell'art. 34, comma 2), lettera f) legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

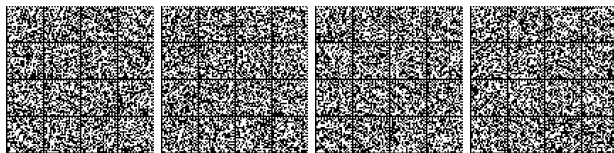
21A00945

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-042) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

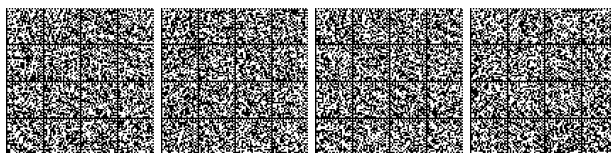
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

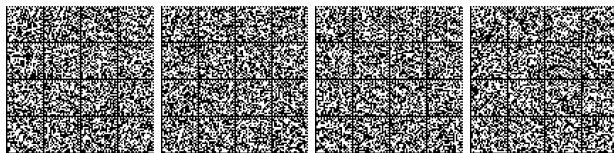
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

